



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA  
AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 9 del 30.04.2024 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n... del ...

Piazza Municipio 11, 85050 Sarconi (PZ) - Tel. 0975 66016 - Telefax 0975 66917

Cod. Fisc. 81000030767 P.IVA 00250580768

<https://comune.sarconi.potenza.it/>

E-mail: [comunesarconi@rete.basilicata.it](mailto:comunesarconi@rete.basilicata.it)

(Posta Elettronica Certificata) [comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it)



**INDICE**

**PREMESSA ..... pag. 3**

- **ART. 1 – Oggetto del Regolamento.....pag. 6**
- **ART. 2 – Finalità.....pag. 6**
- **ART. 3 – Destinatari dei servizi.....pag. 6**
- **ART. 4 – Iscrizioni.....pag. 6**
- **ART. 5 – Formulazione della graduatoria e ammissione al servizio.....pag. 7**
- **ART. 6 – Frequenza.....pag. 8**
- **ART. 7 – Decadenza dal servizio.....pag. 8**
- **ART. 8 – Compartecipazione economica al servizio.....pag. 8**
- **ART. 9 – Scorrimento della graduatoria e della lista d’attesa.....pag. 9**
- **ART. 10 – Luogo di svolgimento dei servizi.....pag. 9**
- **ART. 11 – Norme generali di comportamento sanitario.....pag. 9**
- **ART. 12 – Riammissione al servizio.....pag. 9**
- **ART. 13 – Somministrazione farmaci.....pag. 9**
- **ART. 14 – Comportamento in caso di incidenti.....pag. 10**
- **ART. 15 – Comportamento in caso di malattie e peduculosi.....pag. 10**
- **ART. 16 – Controlli.....pag. 10**
- **ART. 17 – Trattamento dei dati.....pag. 10**
- **ART. 18 – Entrata in vigore.....pag. 11**



## **PREMESSA**

Il Comune di Sarconi intende approvare il presente Regolamento, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia attualmente vigenti e della disciplina di Ambito, al fine di garantire una ottimale gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, con l'obiettivo primario del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dall'art. 117, comma 2 lett. m), della Costituzione.

La LEGGE 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", all'art. 5 prevede che la realizzazione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza possa avvenire tramite:

*a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;*

*b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.*

La legge 8 novembre 2000, n. 328 ha codificato il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo all'art. 2 comma 3 la seguente articolazione dei servizi educativi per la prima infanzia:

*a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.*

*Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;*

*b) sezioni primavera, di cui all'[articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;*

*c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:*

*1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;*

*2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;*

*3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.*

A norma del citato art. 2 comma 4, "I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato".



La LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto all'art. 1 comma 449 lettera d-sexies che il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 230 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.

Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto interministeriale adottato con le modalità di cui al sesto periodo dell'art. 1 comma 449 lettera d-sexies con progressivi incrementi annuali sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

I servizi attivi nella Regione Basilicata sono: asili nido, micro nido e sezioni primavera, mentre i servizi integrativi comprendono centri per bambini e famiglie, spazio gioco per bambini e servizi educativi in contestodomiciliare, i quali includono il servizio sperimentale Tagesmutter - mamma di giorno.

Con L.R. n. 6 del 4 Maggio 1973 sono determinati i criteri generali per la gestione, la costruzione e il controllo degli asili nido. Con L.R. 2 Agosto 2016 n. 16 viene istituito il servizio sperimentale di Tagesmutter-mamma di giorno.

L'autorizzazione al funzionamento è disciplinato dal cap. 7 della D.C.R. 22 Dicembre 1999 n. 1280.

Con L.R. n. 4 del 14 febbraio 2007, modificata e integrata dalla L.R. n. 14 del 9 agosto 2007 è stata istituita la Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale.

Con L.R. n. 11/2008 la Regione Basilicata ha inteso disciplinare l'ordinamento del governo di area vasta di dimensione sopra comunale, provvedendo al conseguente riordino normativo dei compiti e delle funzioni pubbliche in ambito infra provinciale delle autonomie istituzionali.

Con deliberazioni della Giunta, la Regione approva e aggiorna gli standard minimi delle strutture dedicate ai servizi per la prima infanzia. L'ultimo aggiornamento è disciplinato dalla **D.G.R. 194 del 9 Marzo 2017**.

Il Nomenclatore degli interventi e servizi sociali codifica le varie tipologie di servizi in materia.

Con deliberazione del C.C. n. 48 del 23.12.2000 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni di Grumento Nova-Marsicovetere-Moliterno-Sarconi-Spinoso-Viggiano e Tramutola, ricadenti nell'Ambito sociale di zona "Alto Agri".

Con deliberazione del C.C. n. 8 del 30.03.2017 è stata approvata la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali.

Pur essendo ascrivibili ai livelli essenziali delle prestazioni, i servizi socio-educativi per la prima infanzia possono essere collocati fra i servizi a domanda individuale, ovvero fra quelle attività che l'Ente pone in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, come definite dal D.M. 31 dicembre 1983 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983 n. 131.



*Per tali servizi “è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge” (Corte Conti, sez. reg. contr. Sicilia delib. n.115/2015/PAR del 25 febbraio 2015)”.*



#### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, le modalità di accesso e la compartecipazione economica degli utenti ai servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Sarconi.
2. I servizi socio-educativi del Comune di Sarconi seguono la classificazione della D.G.R. 194 del 9 Marzo 2017 riacquiescente all'ultimo aggiornamento utile del Nomenclatore degli interventi e servizi sociali.

#### **ART. 2 - FINALITÀ**

1. I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sarconi perseguono le finalità di cui all'art. 3 c. 1 della LEGGE 28 agosto 1997, n. 285 e hanno funzione ludica, culturale e di aggregazione sociale e di sostegno quotidiano alle famiglie. Nello specifico le finalità perseguite sono le seguenti:
  - a) promuovere lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie, relazionali e sociali delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro identità individuale;
  - b) sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
  - c) favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
  - d) contribuire alla prevenzione delle situazioni di svantaggio fisiche, psichiche e sociali.

#### **ART. 3 - DESTINATARI DEI SERVIZI**

1. Possono essere ammessi ai servizi oggetto del presente regolamento sia i minori residenti nel Comune di Sarconi, che i minori non residenti, in età utile.
2. I servizi sono destinati prioritariamente ai minori residenti nel Comune di Sarconi. L'ammissione ai servizi di cui al precedente comma è consentita ai minori non residenti con genitore con domicilio fiscale e/o professionale nel Comune di Sarconi e ai minori non residenti solo se le domande dei residenti non sono sufficienti a coprire tutti i posti disponibili, con priorità dei primi sui secondi.

#### **ART. 4 – ISCRIZIONI**

1. Il responsabile comunale, con congruo anticipo rispetto alla data programmata per l'avvio del ciclo annuale delle attività e con apposito provvedimento amministrativo, approva l'Avviso per la presentazione delle domande di accesso al servizio da pubblicarsi sulla homepage del sito web istituzionale del Comune di Sarconi, in aggiunta alle pubblicazioni previste per legge.
2. L'Avviso è aperto a residenti e non residenti.
3. Per accedere ai servizi oggetto del presente regolamento è necessario in ogni caso che il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore presenti domanda debitamente compilata su modulo predisposto dal competente ufficio comunale, entro la scadenza fissata dall'Avviso di cui al precedente comma.
4. La domanda di iscrizione, redatta nella forma della Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze in caso di dichiarazione infedele o mendace previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, deve contenere:
  - Dichiarazione relativa alla situazione lavorativa dei genitori (obbligatoria);
  - Per i minori non residenti eventuale dichiarazione del domicilio fiscale e/o professionale di uno dei genitori;
  - Attestazione ISEE prodotta ai sensi di legge (in allegato, obbligatoria pena l'applicazione della fascia ISEE più alta)
  - Certificato di regolarità dell'obbligo vaccinale ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali (in allegato, obbligatorio);
  - Segnalazione di gravi e/o particolari patologie (insufficienza cardiaca, periodo post-operatorio, allergie e/o intolleranze, etc.) (in allegato, obbligatoria se sussistenti)
  - Eventuali certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità del minore (in allegato, obbligatoria se sussistenti);
  - Copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati e divorziati a tutela loro e dei minori (in allegato, obbligatoria se il caso sussiste) e dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la copia trasmessa è conforme all'originale (obbligatoria se il caso sussiste);
5. Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente assegna un termine congruo per la regolarizzazione delle carenze formali sanabili e/o della documentazione di cui al precedente comma. Scaduto il termine assegnato la



**Comune di Sarconi**

*Provincia di Potenza*

**Città del Fagiolo IGP**

domanda è esclusa dalla valutazione finalizzata alla formulazione della graduatoria di cui al successivo articolo.



6. La presentazione della domanda d'ammissione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

**ART. 5 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE AL SERVIZIO**

1. Scaduto il termine per la regolarizzazione delle domande incomplete/carenti, le domande ammesse alla valutazione sono esaminate dall'ufficio comunale politiche sociali ai fini della redazione della graduatoria provvisoria di accesso ai servizi e della eventuale lista di attesa.

2. Per la formulazione della graduatoria il responsabile comunale distingue fra residenti, non residenti con domicilio fiscale e/o professionale nel Comune di Sarconi e non residenti e applica le priorità secondo quanto previsto all'art. 3 c. 2 del presente Regolamento. Il Responsabile comunale procede all'attribuzione ad ogni domanda ammessa a valutazione di un punteggio finale, costituito dalla somma dei punteggi attribuiti per ognuno dei criteri elencati al successivo comma 3, in modo tale che al punteggio più alto corrisponda una migliore posizione nella graduatoria.

3. Il punteggio massimo conseguibile è pari a n. 25 (venticinque punti) così ripartiti:

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>
Presenza di minori nel nucleo familiare, di età inferiore a 18 anni (anche adottato e/o in affido): <b>punti 1 per ogni componente minore</b>	<b>5</b>
Nucleo familiare monogenitoriale ( <i>orfano di un genitore, madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore naturale</i> ) documentata anagraficamente): <b>punti 4</b>	<b>4</b>
Presenza nel nucleo familiare di uno o più minori disabili: <b>punti 3</b>	<b>3</b>
Presenza di genitori che lavorano ( <b>2 punti per un solo genitore, 5 punti per entrambi</b> )	<b>5</b>
Bambini con uno o entrambi i genitore/i in situazioni di invalidità o disabilità, con attestazione sanitaria di non autosufficienza (2 punti per ogni genitore)	<b>4</b>
ISEE del nucleo familiare richiedente, così assegnati:  fascia 1 4 punti fascia 2 3 punti fascia 3 3 punti fascia 4 1 punto fascia 5 0 punti	<b>4</b>

4. A parità di punteggio i criteri di valutazione di cui al precedente comma 4 si applicano secondo il seguente ordine di priorità:

I. Nucleo familiare monogenitoriale;

II. Presenza nel nucleo familiare di uno o più minori disabili;

III. Bambini con uno o entrambi i genitore/i in situazioni di invalidità o disabilità, con attestazione sanitaria di non autosufficienza;

IV. ISEE, con preferenza per l'ISEE più basso;

V. Presenza di genitori che lavorano

VI. Presenza di minori nel nucleo familiare di età inferiore a 18 anni.

5. Il Responsabile comunale approva la graduatoria e l'eventuale lista d'attesa provvisorie con propria determinazione. La graduatoria e la lista d'attesa sono pubblicate all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Sarconi in forma anonimizzata nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. Il Responsabile comunale assegna n. 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e della lista d'attesa sul sito web istituzionale per consentire alle famiglie di presentare eventuali reclami e/o osservazioni. Scaduto il suddetto termine, il Responsabile comunale approva la graduatoria e l'eventuale lista d'attesa definitive, che saranno pubblicate con le modalità di cui al primo periodo del presente comma 5.

6. Le ammissioni ai servizi per la prima infanzia potranno tenere conto delle seguenti specifiche priorità che costituiranno titolo di precedenza, entro la data di scadenza prevista dall'avviso, tra cui: bambini che necessitano di immediato allontanamento dalla famiglia; situazione socio ambientale ritenuta grave dai servizi sociali; esistenza di problemi di ordine psico-fisico e sensoriale (del bambino e/o del genitore); esistenza di



problemi socio-familiari; affidamento. Tali condizioni dovranno essere motivate e documentate dal Servizio Sociale comunale con esplicita richiesta di inserimento a prescindere dalla graduatoria e dalla eventuale lista d'attesa (valida anche ad anno educativo iniziato).

7. Tutti i minori che beneficiano del servizio asilo nido in relazione al presente Avviso acquisiscono il diritto alla conservazione del posto fino alla fine dell'anno educativo, tranne che nei casi di rinuncia o di decadenza dal servizio per le ipotesi previste dal presente Regolamento.

8. La graduatoria è valida esclusivamente per l'anno educativo cui si riferisce e sino al suo termine.

9. L'ISEE preso in considerazione per l'attribuzione del punteggio è l'ISEE cosiddetto "minorenni".

#### **ART. 6 – FREQUENZA**

1. Con la presentazione della domanda di ammissione, il richiedente si impegna a frequentare il servizio con regolarità e ad orario pieno.

2. Il gestore del servizio comunica al responsabile comunale le assenze superiori a n. 15 (quindici) giorni complessivamente intese, diverse da quelle per malattia. Il responsabile comunale, ricevuta comunicazione dal gestore, richiede all'interessato di giustificare le assenze mediante idoneo certificato oppure con autodichiarazione nei casi previsti dalla legge. Ricevuto riscontro dall'interessato e valutate le ragioni addotte, il responsabile comunale dispone la conservazione del posto o l'esclusione dal servizio. In caso di mancato riscontro da parte dell'interessato nel termine di n. 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di giustificazioni, il responsabile comunale dispone l'esclusione d'ufficio dal servizio.

3. L'interruzione nella fruizione del servizio, sia essa determinata d'ufficio o su richiesta del genitore o di chi ne fa le veci, comporta la cancellazione dall'elenco dei minori iscritti; di conseguenza, per un eventuale reingresso nel servizio, dovrà essere prodotta nuova domanda di ammissione.

4. Di norma non è prevista la frequenza con orario ridotto. Il genitore o chi ne fa le veci motiva al gestore i casi di uscita anticipata del minore. Il gestore comunica al responsabile comunale il reiterato ricorso del genitore alla frequenza ridotta. Ricevuta notizia dal gestore, il responsabile comunale richiede all'interessato di motivare e giustificare il ricorso alla frequenza ridotta nel termine di n. 7 giorni dalla notifica. Valutate le ragioni addotte, il responsabile comunale dispone la conservazione del posto o l'esclusione dal servizio. In caso di mancato riscontro da parte dell'interessato nel termine di n. 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta di giustificazioni, il responsabile comunale dispone l'esclusione d'ufficio dal servizio.

#### **ART. 7 – DECADENZA DAL SERVIZIO**

1. Il minore ammesso al servizio perde il diritto alla conservazione del posto nei seguenti casi:

a. Frequenza irregolare del servizio, valutata secondo le procedure di cui al precedente articolo 6;

b. In caso di rinuncia espressa e comunicata per iscritto, firmata da entrambi i genitori del minore;

c. In caso di perdita dei requisiti che avevano consentito l'ammissione al servizio;

d. frequenza con orario ridotto nei casi segnalati dal gestore del servizio, come disciplinato dal precedente articolo 6 c. 4;

e. reiterato mancato rispetto delle disposizioni che regolano l'utilizzo del servizio, segnalata dal gestore;

f. mancato pagamento della tariffa prevista entro n. 10 giorni dal primo sollecito di pagamento.

#### **ART. 8 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SERVIZIO**

1. Il Comune di Sarconi prevede la compartecipazione economica degli utenti ai costi di gestione del servizio, in misura differenziata in base alla capacità contributiva del nucleo familiare determinata con riferimento alla certificazione ISEE.

2. La Giunta Comunale fissa annualmente, per ogni ciclo di erogazione del servizio, l'importo massimo della tariffa per minore, le fasce ISEE in numero di 5 (cinque), i casi di esenzione e/o di riduzione.

3. Nella determinazione della tariffa massima la Giunta Comunale tiene conto del costo del servizio decurtato della eventuale quota di finanziamento pubblico utilizzata per l'erogazione del servizio stesso.

4. È sempre prevista l'esenzione totale dalla contribuzione per i nuclei che versano in situazioni di difficoltà economica, come attestati dall'ISEE e dalla valutazione del Servizio Sociale professionale del Comune di Sarconi (assistente sociale e psicologa).

5. È sempre prevista una maggiorazione sull'importo della tariffa per i minori non residenti nel Comune di Sarconi che beneficiano del servizio.



6. In nessun caso è prevista la sospensione o la riduzione della retta dovuta a carico delle famiglie, compresi i casi di assenza per giustificato motivo o per malattia, ad eccezione dei casi di rinuncia al servizio regolarmente inoltrata come previsto dal precedente art. 7 comma 1 lettera c.

7. In nessun caso la frequenza ridotta del servizio, anche se giustificata, determina la riduzione della tariffa prevista.

8. il pagamento della tariffa deve avvenire con cadenza almeno mensile entro i primi dieci giorni di ogni mese.

#### **ART. 9 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E DELLA LISTA D’ATTESA**

1. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza assegnato con l’Avviso di cui al precedente comma, e le domande pervenute nel corso dell’anno educativo saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, pertanto senza operare distinzioni fra residenti e non residenti e senza attribuire punteggi, e andranno ad aggiornare la graduatoria, in caso di posti disponibili, o l’eventuale lista d’attesa, in caso di posti esauriti.

2. Per le domande a cui si applica la procedura prevista dal presente articolo valgono le stesse disposizioni di cui all’articolo 4 del presente Avviso, relativamente alle modalità di presentazione delle domande di iscrizione e agli allegati.

3. Valutata la regolarità formale delle domande presentate e la presenza degli allegati obbligatori, il Responsabile comunale, senza attribuire alcun punteggio, con propria determinazione e secondo l’ordine cronologico di presentazione:

- a) dispone l’ammissione diretta al servizio in caso di posti disponibili;
- b) dispone l’inserimento nella lista d’attesa in caso di posti esauriti.

4. Il Responsabile comunale notifica agli interessati le ammissioni al servizio e gli inserimenti in graduatoria disposti secondo la procedura di cui al presente articolo.

#### **ART. 10 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

1. I servizi si svolgono di norma in immobili comunali o in altri immobili resi disponibili sul territorio comunale, in ogni caso nel rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

2. I servizi possono svolgersi occasionalmente anche in altri luoghi pubblici (giardini, parchi, ecc.) per ragioni specifiche e motivate, previa comunicazione al responsabile comunale.

#### **ART. 11 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SANITARIO**

1. Essendo le malattie infantili per la gran parte contagiose, si consiglia la frequenza dei servizi per la prima infanzia solo quando i bambini si trovano in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli altri bambini, genitori e operatori.

2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, gli educatori del nido provvederanno a segnalare problematiche sanitarie (episodi epidemici, pediculosi, episodi ricorrenti, ecc.), rilevanti per la comunità, al responsabile comunale, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi sanitari competenti.

3. In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

#### **ART. 12 - RIAMMISSIONE AL SERVIZIO**

1. Nel caso in cui l’assenza per malattia sia superiore a n. 5 (cinque) giorni, calcolati dal primo giorno di assenza effettiva compresi le eventuali festività intermedie ed escluse le eventuali festività iniziali e finali, è necessario presentare al gestore del servizio il certificato del medico curante ai fini della riammissione al servizio del minore.

2. Lo stesso vale anche nel caso di malattie infettive soggette a denuncia di cui al D.M. del 15.12.1990 (es.: varicella, morbillo, rosolia, congiuntivite infettiva, enterite infettiva, ecc.).

#### **ART. 13 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI**

1. Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute del bambino.



2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra e/o del medico di famiglia che dovrà dichiararne la indispensabilità e indifferibilità e dovrà contenere indicazione della posologia, dell'orario e della via di somministrazione. È necessaria inoltre l'autorizzazione scritta di chi esercita la tutela genitoriale.

3. La prescrizione medica dovrà essere rinnovata annualmente salvo i casi diversamente attestati dal pediatra e/o medico di famiglia.

#### **ART. 14 - COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTI**

1. In caso di incidenti lievi, la famiglia del minore interessato sarà avvertita e sarà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.

2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) l'educatore provvederà ad attivare l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e avviserà la famiglia.

3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio:

- previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, nella quale dichiari di avere consultato il proprio medico e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità;
- compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

#### **ART. 15 - COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIE E PEDICULOSI**

1. Nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al servizio, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato dal servizio stesso.

2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia sicuramente contagiosa:

- diarrea, con presenza di muco e sangue;
- congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
- stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.

3. Nei casi previsti, fortemente sospetti di malattia infettiva, per la riammissione alla frequenza del servizio è necessaria una certificazione da parte del pediatra curante, anche se non sono trascorsi i n. 5 (cinque) giorni di assenza di cui al precedente art. 12.

4. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, il bambino potrà frequentare il servizio, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.

5. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso. In situazioni particolari, ovvero di fronte al reiterarsi della situazione, il Responsabile del Servizio può richiedere la consulenza e/o l'intervento dei servizi sanitari competenti.

#### **ART. 16 – CONTROLLI**

1. Il Comune di Sarconi si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità/incoerenza del contenuto delle dichiarazioni, il genitore del minore, o chi ne fa le veci, dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni mendaci.

2. Il Comune di Sarconi, ai fini della vigilanza e del controllo sull'andamento del servizio, si riserva il diritto di richiedere informazioni, atti, documenti, di effettuare controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate. Le attività di cui al presente comma possono essere effettuate, su disposizione del responsabile del servizio, da tutti gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze.

#### **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI**



1. L'informativa privacy allegata al modello di domanda di ammissione al servizio fornisce all'interessato tutte le informazioni previste dalla legge.
2. Con la firma del modulo di domanda di cui al precedente comma, l'interessato dichiara di aver preso visione e piena consapevolezza della informativa privacy.

**ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal ciclo dei servizi anni 2024-2025.
2. Le disposizioni contenute nella documentazione che disciplina finanziamenti pubblici assegnati al Comune di Sarconi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia prevalgono su quelle contenute nel presente Regolamento in caso di incompatibilità.